



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva

A.A. 2017/2018

Avv. Ernesto Russo

ernesto.russo@unife.it



La responsabilità dei dirigenti delle associazioni riconosciute e non e degli organizzatori di eventi sportivi



La Responsabilità

Associazioni Non Riconosciute



Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto.

Associazioni Riconosciute Società di capitali




Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto



La Responsabilità

ART. 1173 C.C.

(Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico)





La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

In assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'associazione, l'art. 38 c.c. sancisce che per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono, oltre che il fondo comune, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. E' una ipotesi di responsabilità solidale non assistita dal beneficio di escussione. Il criterio, nonostante la formula di chiara matrice negoziale, si applica anche in caso di obbligazioni ex lege, quali i debiti di imposta. Il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporto è responsabile solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo omesso. Il richiamo all'effettività della ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto alle obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/07).



La Responsabilità del Legale Rappresentante

La responsabilità dell'ente sussiste, ex art. 38 c.c. , anche per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che spendendo la ragione sociale abbiano determinato in concreto l'oggetto sociale a prescindere dalle possibili indicazioni formali (cass.16344/08).

Stante l'assenza di valide forme di pubblicità in ordine alla rappresentanza dell'associazione, opera per i terzi impossibilitati a verificare i poteri rappresentativi della controparte, il principio dell'apparenza. Pertanto delle obbligazioni assunte da un associato di associazione non riconosciuta, anche se sfornito dei relativi poteri ma che abbia speso il nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune che personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.



La Responsabilità del Legale Rappresentante

Alla luce di detto principio è valida la notifica della cartella esattoriale (per conto Enpals volta ad ottenere il pagamento di contributi e sanzioni relative a posizioni lavorative accertate) al legale rappresentante, qualità risultante dall'anagrafe tributaria e non contestata, dell'associazione all'epoca dei fatti cui è riconnesso l'obbligo contributivo (Trib. Genova sez. lavoro 4.3.2009 n. 90).

E' principio consolidato secondo cui " la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza ma all'attività effettivamente svolta e risolvendosi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione ed i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio, non sussidiario, rispetto alla responsabilità dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione solidale è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.



La Responsabilità del Legale Rappresentante

Pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità deve dare prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita " (cass. 19486-19487/09). Decisione in vertenza relativa all'accertamento Iva di debito di imposta e sanzioni a carico di associazione sportiva con estensione della responsabilità al rappresentante legale dell'epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova circa la concreta attività negoziale.

Chi invoca in giudizio l'adempimento di obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro contratte dall'associazione e per essa dai pretesi rappresentanti, ha l'onere di dimostrare la qualità di tali soggetti e quindi la carica da loro posseduta nonché l'attività negoziale dagli stessi concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione, in modo da configurare in capo a questi soggetti la qualità di datore di lavoro ed accertare in capo agli stessi i relativi obblighi (Cass. sez. lav. n. 4740/2014).



La Responsabilità del Legale Rappresentante

E' logicamente confinante il principio espresso in Cass. n. 977/08: gli effetti di una decisione pronunciata nei confronti dell'associazione non riconosciuta non si spiegano nel patrimonio del legale rappresentante per il solo fatto che la sentenza venne resa nei confronti dell'associazione come rappresentata al momento in cui l'azione fu intrapresa.



La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

Nella specie veniva messa in esecuzione, nei confronti del legale rappresentante, la sentenza di condanna dell'associazione non riconosciuta a favore del lavoratore, sul presupposto che la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute si estende anche al rappresentante legale. E' riaffermato il principio secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non incide sul patrimonio del rappresentate; il testo dell'art. 38 c.c. non consente l'applicazione dei principi di responsabilità sussidiaria o solidale che operano nel sistema delle società personali (contronta Cass. 1474 del 2011).



La Responsabilità contrattuale



Inadempimento di un contratto

- Art. 1218 Cod. Civ.: *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*
- Esempi: Corsi organizzati dai gestori di un centro sportivo o partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso, lezioni impartite nell'ambito di corsi organizzati.



La Responsabilità contrattuale

- Il danneggiato deve provare l'obbligazione a carico del debitore e l'inadempimento
- Entro 10 anni



La Responsabilità extracontrattuale

ATIPICITÀ DELL'ILLECITO CIVILE

Art. 2043 Cod. Civ.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Elementi costitutivi del fatto illecito:

- Oggettivi (fatto, danno ingiusto, nesso di causalità)
- Soggettivi (dolo o colpa per imprudenza, negligenza, imperizia)



La Responsabilità extracontrattuale

- Per essere risarcito il danneggiato deve provare:
 1. Fatto storico – evento nesso di causalità fattori attributivi
 2. Entro 5 anni



Responsabilità extracontrattuale diretta

Organi dell'ente



Fatto illecito

Es.: Organizzazione di competizione o manifestazione aperta al pubblico

quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni causati da carenze strutturali dell'impianto stesso.



Responsabilità extracontrattuale indiretta

Danno all'allievo  Condotta colposa dell'istruttore

2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti

la responsabilità dell'istruttore - autore del comportamento dannoso, si propaga al sodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso il danneggiato per il risarcimento responsabilità diretta per il preposto, indiretta per il sodalizio

Nesso di causalità necessaria: illecito agevolato dall'espletamento delle mansioni



Trib. Bari sent. 2546 del 20.11.04

“...l’acquisizione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell’omessa verifica dell’idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defaticamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi.”



Responsabilità dell'istruttore sportivo

Art. 2048 Cod. Civ., comma 2: *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

La presunzione non è applicabile in caso di danno che l'allievo abbia con la sua condotta arrecato a se stesso. In tali casi trova applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c.. La responsabilità va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Giurisprudenza prevalente: Non è sufficiente la prova di non avere potuto impedire il danno ma si deve dimostrare di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo (in special modo in presenza di minorenni) e che l'evento, nonostante le misure adottate, non era evitabile. E' un caso di responsabilità diretta del precettore.



Responsabilità dell'istruttore sportivo

- La responsabilità presuppone il compimento di un illecito da parte dell'allievo capace di intendere e volere (non coincide con la maggiore età).
- Si presuppone la violazione del dovere di sorveglianza e vigilanza.
- Il fondamento della responsabilità dell'istruttore prevista dall'art. 2048 c.c. si ravvisa nella cd. culpa in vigilando che è presunzione fino a prova contraria per agevolare il danneggiato



Prova liberatoria

“non avere potuto impedire il fatto”:

- Diligente vigilanza
- Avere adottato le misure organizzative e disciplinari per prevenire il fatto
- Inevitabilità dell’evento nonostante le misure adottate



Cass. 21.02.2003 n. 2657

“Per superare la presunzione di responsabilità che ex articolo 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo e repressivo ma è necessario anche dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.”



Corte d'Appello di Milano

Sez. IV n. 2504 del 18.09.2008

“L’obbligo di vigilanza gravante sul precettore (va inteso) in senso relativo, vale a dire commisurato alla prevedibilità di quanto può accadere e tale pertanto da non richiedere l’adozione di tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare l’evento pregiudizievole, ma solo di quelle necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto.

.....il precettore è tenuto a provare che l’evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze per la sua imprevedibilità e repentinità non era evitabile..... è pacifico come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il dovere in parola va rapportato all’età e al grado di maturità dell’allievo, dovendo ridursi gradatamente in relazione al progredire dell’una e dell’altro, ed inoltre va pure commisurato all’indole del minore, al suo carattere, all’ambiente in cui vive.



Trib. di Milano 28/09/1995

- Responsabilità dell'istruttore e del gestore della palestra, per l'incidente incorso ad un allievo durante l'esecuzione di un esercizio ginnico di inutile pericolosità, richiesto dall'istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]

- Istruttore deve sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare che subiscano lesioni.



Responsabilità dell'Istruttore sportivo

I corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età, dotate ciascuna di una propria diversa preparazione psicofisica, è necessario che l'istruttore sia in grado di valutare preventivamente non solo l'utilità in assoluto di un esercizio, ma anche la concreta idoneità di ogni allievo ad affrontarlo senza correre inutili rischi.



Assicurazione

È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute, stipulare valide coperture assicurative (polizza di responsabilità civile verso i terzi) poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.



Responsabilità per strutture e attrezzature utilizzate

La responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 è configurabile in capo a colui che abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa stessa che comporti il potere di intervento sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi.

La presunzione a carico del custode è superata quando si da prova del caso fortuito.



Responsabilità per cose in custodia

TRIBUNALE DI CUNEO 14.1.2009

Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista , o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l'eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree (zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità.

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e pertanto occorre esaminare se la situazione di oggettivo pericolo costituisce insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ovvero se può essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, il quale in tale ipotesi, quanto meno concorre alla produzione dell'evento a titolo di colpa (Cass. 25772/09)



Responsabilità per cose in custodia

TRIBUNALE BOLZANO 21.5.2007

Sia la ricostruzione della responsabilità contrattuale del gestore della pista da sci sulla scorta del contratto atipico di skipass sia di quella extracontrattuale ex art. 2051 onerano il gestore della prova liberatoria.

La responsabilità per cose in custodia è esclusa ricorrendo il caso fortuito che può essere costituito dal fatto del danneggiato o del terzo ovvero un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso causale e deve presentare i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (ex multis cass. 4279/08)

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua interazione con la realtà circostante di talchè una situazione “oggettivamente pericolosa” può essere aggirata con l'adozione di normali cautele e quindi non costituire insidia insuperabile .



C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

CASS. CIV. N. 444672014

“ la responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. essendo fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno prescinde dall'accertamento colposo dell'attività o del comportamento del custode “



C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

CASS. CIV. N. 4279/2008

“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione. Chi agisce per il riconoscimento del danno deve provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale.



C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

“Il gestore di una palestra è da configurarsi come custode della struttura e dei relativi attrezzi che possono presentare pericolo per chi li usa o ne viene in contatto esercitando su di essi un potere di fatto che ne impone l’obbligo di vigilanza”

Il gestore è stato condannato al risarcimento del danno in favore di un cliente che si era infortunato cadendo da una cyclette di cui era stata accertata la difettosità



Responsabilità per cose in custodia



COSE DEL CLIENTE

- Cose introdotte – risarcimento Limitato al valore di quanto sottratto, distrutto o danneggiato fino all'equivalente di 100 volte il valore della prestazione
- Cose consegnate o che l'albergatore aveva l'obbligo di accettare - riconsegna in forma specifica o risarcimento integrale



Responsabilità per cose in custodia

- L' Art. 1786 Cod. Civ. estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari e simili la responsabilità dell'albergatore per le cose portate e consegnate in albergo.
- Circoli sportivi = Esercizi simili ➡ Intralcio nel godimento del servizio
- Responsabilità del gestore solo in caso di consegna con finalità di custodia.
- Cass. 15490/2008 "affinchè sorga la responsabilità del depositario non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla ma è sufficiente la mera consegna di essa, (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo) non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto.



Responsabilità per cose in custodia

- Cass. 1537/2007 “per affermare la responsabilità illimitata dell’albergatore o dei soggetti ad esso equiparati, si deve accertare se il cliente indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell’esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi nel qual caso la responsabilità è quella limitata.”
- Cass. 5837/2007 “l’offerta della prestazione di parcheggio cui segue l’accettazione ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia. Peraltro, la eventuale clausola di esclusione di responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio è inefficace, qualora non sia stata approvata specificatamente per iscritto.”



Dichiarazione di esonero da responsabilità

- L'art. 1229 Cod. Civ. (applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) sancisce la nullità di simili clausole in caso di responsabilità per dolo o colpa grave o in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs. 86/2001 n. 231

Il decreto disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e società ed associazioni prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di unità organizzativa nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente;
- da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' esclusa la responsabilità dell'ente se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs. 86/2001 n. 231

L'ente non risponde se, in caso di reato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione, dimostra di avere "adottato ed efficacemente attuato" un modello di organizzazione e controllo per prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi, che il compito di vigilanza sull'attuazione del modello era affidato ad un organismo dotato di autonomia e che non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza, che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello (art. 6).



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs. 86/2001 n. 231

In caso di reato commesso da persone sottoposte a vigilanza e direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile da inosservanza de doveri di vigilanza o direzione. La responsabilità è esclusa se l'ente prova di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione , gestione e controllo efficace per la prevenzione dei reati della specie di quelli verificatisi. (art. 7)

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere sono quelli espressamente indicati dal legislatore. Oltre ai reati di natura colposa (omicidio, lesioni) connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la generalità riguarda reati di natura dolosa tra cui: reati contro la P. A. (corruzione, truffe per ottenere finanziamenti , reati societari (false comunicazioni), reati di riciclaggio, ricettazione, delitti informatici (accesso abusivo a sistemi), delitti contro l'industria ed il commercio (vendita di prodotti con segni mendaci)



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs. 86/2001 n. 231

Le sanzioni sono: pecuniaria, interdittiva (interdizione dall'esercizio dell'attività, revoca o sospensione delle autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrarre con la P.A. esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi) la confisca del profitto tratto da reato, la pubblicazione della sentenza (art. 9)



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs. 86/2001 n. 231

SEGNALAZIONE GARANTE PRIVACY 10.12.2009

sull'opportunità che sia valutata l'adozione di apposite disposizioni volte ad individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato tramite i sistemi di segnalazione degli illeciti commessi; valutare se la disciplina debba essere estesa ad ogni tipo di organizzazione aziendale o limitatamente alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati; individuare fra i soggetti operanti quali possono assumere la qualità di "segnalati"; individuare le finalità che si intendono perseguire e le fattispecie oggetto di possibile denuncia da parte dei segnalanti; definire la portata del diritto di accesso da parte del segnalato in ordine ai dati identificativi dell'autore della segnalazione; stabilire l'ammissibilità di segnalazioni anonime.



Altre forme di responsabilità

Responsabilità Penale



Reato

Responsabilità Sportiva



Violazioni delle norme
dell'ordinamento sportivo



Responsabilità Penale Omissiva

(CASS. SEZ. IV PENALE, SENT. 14/12/2005 N° 4462)

Fatto: morte di un utente avvenuta in una piscina sprovvista di personale di sorveglianza.

Il gestore di un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 Cod. Pen. e, pertanto, è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza degli utilizzatori della struttura medesima al fine di tutelarne l'incolumità fisica e di evitare il superamento del limite del rischio tipico, correlato alla normale pratica sportiva. I Regolamenti FIN hanno valore di norme di comune prudenza.



Il proprietario dell'impianto sportivo

E' titolare del diritto di proprietà del bene – impianto sportivo la cui disponibilità può trasferire in capo ad un terzo gestore.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina salvo che provi che questa non è dovuta ad un difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.)

Quindi a carico del proprietario è obbligo di manutenzione e di vigilanza per evitare danni conseguenti a disgregazione degli elementi strutturali della costruzione e degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.

Trattasi di una responsabilità per colpa presunta.



La dissociazione tra la proprietà dell'impianto sportivo e gestione del bene

E' frequente trasferire il bene – impianto, a soggetto che acquisisce la disponibilità ed il controllo dell'impianto ed esercita un potere di fatto sulla struttura sportiva.

L'ente locale proprietario conserva la disponibilità giuridica del bene e quindi resta custode di tutto quanto non passa nella disponibilità del gestore sportivo ovvero le strutture murarie, gli impianti in essa conglobati e sui quali il gestore non può intervenire; è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, salvo eventuale rivalsa nel rapporto interno contro il conduttore.



Il rapporto tra la proprietà del bene ed il soggetto gestore

Il rapporto tra proprietà e gestore è regolato dal contratto tra le parti o dalla convenzione in forza della quale l'ente pubblico trasferisce la gestione del bene. Ribadisce la Cassazione (sent, n. 1735 / 2011) che, *stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, è onere del conduttore verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'esercizio dell'attività ed al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili per la legittima utilizzazione del bene locato.*

Ciò significa che, in linea di principio, non è onere del locatore conseguire le autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario, e ciò anche se il diniego sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato.



Il rapporto tra la proprietà del bene ed il soggetto gestore

La destinazione particolare dell'immobile tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o quale contenuto dell'obbligo del locatore di pacifico godimento del bene locato solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione non essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità del bene da parte del conduttore. E' necessario infatti che le parti deducano in condizione o che prevedano quale obbligazione del locatore tanto la possibilità che all'immobile siano apportate quelle modifiche necessarie per l'effettivo svolgimento dell'attività prevista quanto che siano presenti quelle condizioni funzionali al rilascio delle licenze.



L'azione sostitutiva verso il committente dell'appalto

ART. 1655 - NOZIONE

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.



L'azione sostitutiva verso il committente dell'appalto

ART. 1676

DIRITTI DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

L'ipotesi ricorrente è la domanda del prestatore di lavoro, collaboratore o dipendente del gestore dell'impianto, nei confronti del proprietario della struttura per il pagamento di quanto dovuto dal gestore secondo la formulazione di cui all'art. 1676.

Innanzitutto, quando anche fosse pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore ed il gestore dell'impianto, resterebbe da dimostrare la sussistenza nella fattispecie di un appalto.



L'azione sostitutiva verso il committente dell'appalto

ART. 1676

DIRITTI DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE

Nel caso fossero integrati entrambi gli elementi postulati per l'applicazione della norma il dipendente del gestore può agire direttamente nei confronti dell'appaltatore solidalmente responsabile con il gestore per il pagamento del dovuto *fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore ex art. 1676 c.c. e comprese le quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.*



Il gestore dell'impianto sportivo

E' titolare di una posizione di garanzia.

Ha l'obbligo di controllare sull'adeguatezza della struttura e sulla sua funzionalità ad ospitare gli eventi di pratica sportiva.

La condotta del gestore produttiva di danno rileva sia sotto il profilo civile che penale.

La responsabilità civile è di natura contrattuale che extracontrattuale.

Nel primo caso ricorre qualora il gestore assume l'obbligazione contrattuale di assicurare lo svolgimento dell'evento e la fruizione da parte degli spettatori.

E' ricorrente l'apprezzamento di responsabilità extracontrattuale riconnessa al principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c. e con riferimento alle ipotesi speciali (*art. 2049 c.c. , art. 2050 c.c. art. 2051c.c.*)



La responsabilità dei padroni e committenti

Ex art. 2049 C.C.

E' la responsabilità indiretta per l'illecito commesso dal preposto del gestore nell'esercizio delle incombenze affidate, responsabilità che postula: il rapporto di preposizione; il fatto illecito del preposto, la connessione tra incombenze e danno.

Quanto al primo dei presupposti indicati (rapporto di preposizione) va chiarito che non è necessario un rapporto di lavoro, essendo sufficiente un rapporto effettuale che leghi i due soggetti dei quali l'uno (il preposto) espliciti una attività svolta per conto dell'altro (il gestore) e sotto il suo potere.

Quanto al legame tra le mansioni affidate e l'evento, non è richiesta la prova di un nesso di causalità risultando sufficiente l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria nel senso che l'incombenza svolta sia determinativa di una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.



La presunzione di responsabilità (Ipotesi ex art. 2049 C.C.)

La responsabilità del padrone e committente essendo fondata sull'esistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito con le fra le mansioni è insensibile alla prova della mancanza di colpa del datore e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso (Cass. 5957/2000).

La presunzione di responsabilità è superabile con la dimostrazione dell'assenza di colpa del preposto, o dell'assenza del rapporto di preposizione ovvero che l'azione del commesso produttiva di danno era diretta la perseguimento di finalità proprie del preposto, o con la dimostrazione che il danno non è conseguenza dell'attività del preposto. In sostanza occorre negare la ricorrenza di almeno uno dei presupposti fondativi della responsabilità indiretta del padrone e committente.



Responsabilità da esercizio di attività pericolosa Ex art. 2050 C.C.

L'esercente un'attività pericolosa è *tenuto al risarcimento (del danno cagionato) se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*

L'elencazione delle attività qualificate come pericolose dalle leggi di pubblica sicurezza e da leggi speciali non è esaustiva; si intende per attività pericolosa rilevante ai sensi di cui all'art. 2050 c.c. quella che per sua natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comporta la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la sua spiccata potenzialità offensiva (ex multis cass. 10300/2007).



Il giudizio di pericolosità

Se il pericolo non è intrinseco all'attività o a mezzi adoperati, ma deriva occasionalmente dalla negligente modalità del suo esercizio, l'attività non va qualificata come pericolosa.

In linea generale il giudizio sulla pericolosità dell'attività, “quando non è riconducibile ad una valutazione del legislatore, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, la cui valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. (ex plurimis, Cass., 30 agosto 1995, n. 9205; 27 luglio 1990, n. 7571; 11 luglio 1969, n. 2555).



Esemplificazioni

Sulla base del principio consolidato, la Corte di cassazione ha negato pericolosità all'attività ginnica prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolge mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari (Cass. 8095/2006, cfr. Cass. 20359/2005). L'attività di pratica del golf è un'attività sportiva "normalmente innocua" che diventa pericolosa per la condotta di chi la esercita, diversamente da altre pratiche sportive, in cui la pericolosità è in sé, qualora prevedano lo scontro fisico tra i contendenti o l'utilizzo di strutture con potenziale offensivo (Trib. Ivrea 14-05-2010). La comparazione effettuata nella pronuncia è tra il golf ed il pugilato, lo sci, l'alpinismo ed il karaté dove è pregnante ed essenziale l'impiego della forza fisica contro l'altro contendente ed il rapporto con asperità naturali ed incontrollabili (alpinismo), in ogni caso elementi imprescindibili dell'attività che rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 2220/2000).



Esemplificazioni

E' valutabile come pericolosa l'attività del bob, tenuto conto della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essa comporta (Cass. 3528/2009). Non costituisce attività pericolosa il gioco del calcetto stante le concrete modalità di svolgimento (Cass. 7175/2010, Trib. Bologna 230472010; Cass. 1197/2007).

Il gioco acquatico dello scivolo costituisce un'attività intrinsecamente pericolosa (Trib. Roma Sez. XIII, 11-10-2010); conseguentemente è considerato esercente di attività pericolosa il gestore di un impianto di scivolo veloce in sottostante piscina (Cass. n. 2007/5839, cfr. Cass. n. 6012/2007)). E' attività pericolosa l'attività venatoria (Cass. 12109/2003, cfr. Cass. 5222/1977) in considerazione della sua elevata potenzialità offensiva riconducibile all'impiego di armi per il suo pratico svolgimento.



Esemplificazioni

La pericolosità dell'equitazione è per categorie applicative secondo le pronunce del Giudice di legittimità. L'attività di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico sotto la direzione e vigilanza di un istruttore e con cavalli addestrati, “ in linea di principio non è annoverabile tra le attività pericolose (Cass. 16637/2008).

“L'attività di equitazione deve essere annoverata tra le attività pericolose di cui 2050 c.c. a seguito dell'accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto idonee a rendere obiettivamente pericoloso il suo svolgimento” (Cass. 22946/2010). Si tratterebbe quindi di “pericolosità” derivata dalle circostanze e dalle situazioni in cui l'attività si svolge e che quindi si estende all'attività di organizzazione e gestione dell'impianto in cui lo sport si svolge.



Esemplificazioni

E' orientamento consolidato quello che attribuisce al gestore del maneggio la responsabilità ex art. 2050 c.c. nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti, “del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero ad allievi giovanissimi (Cass. nn. 12307 /1998, 11861 / 1998, 1380 / 1994). L'attività del gestore di ippodromo può qualificarsi pericolosa solo in alcuni suoi particolari aspetti (organizzazione di corse e competizioni sportive, di ippica e salto ad ostacoli, di scuole di equitazione, ecc) (Cass. 2482/2009).

La gestione di impianto sciistico costituisce di per sé attività pericolosa perché da essa possono scaturire conseguenze pregiudizievoli “a carico degli sciatori e dei terzi estranei siti ai bordi o ai margini della pista” (Trib. Campobasso, 03-11-2009). Nel caso specifico il fatto storico dedotto in lite, era costituito da un violento investimento ad opera di un bob con due persone a bordo.



Prova Liberatoria (Ipotesi ex art. 2050 C.C.)

Colui che invoca l'applicazione del regime di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 2050 c.c., non deve limitarsi alla semplice deduzione ma deve allegare fatti e circostanze che inglobino i presupposti di applicabilità della norma. E' presupposto per l'applicazione della presunzione di responsabilità che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato.

Il soggetto che subisce l'azione può vincere la presunzione di responsabilità fornendo prova rigorosa di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; inutile sarebbe la prova di essere personalmente incolpevole. Non è sufficiente la prova negativa di non essere incorso in violazioni di norma di legge o di comune prudenza, ma dovrà conferirsi prova positiva delle misure e predisposizioni adottate che, in rapporto al tipo di attività, siano oggettivamente idonee ad impedire l'evento.



Caso fortuito (Ipotesi ex art. 2050 C.C.)

Il limite della responsabilità ex art. 2050 c.c. risiede in un fattore esterno, il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento del danneggiato che operi nell'ambito del rapporto di causalità materiale rendendo irrilevante l'operato dell'esercente l'attività pericolosa. Pertanto deve trattarsi di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività pericolosa ed l'evento e non solo di fattore concorrente alla produzione del danno ma privo di efficacia causativa esclusiva.



Responsabilità per cose in custodia

Ex art. 2051

E' custode colui che ha l'effettivo, attuale potere fisico sulla cosa, un governo o un uso della cosa stessa cui sia collegato il dovere di badare a che essa per sua natura o per particolari contingenze non derivi pregiudizio ad altri.

Il gestore dell'impianto ha l'effettiva padronanza e disponibilità della struttura.

Colui che ha in custodia una cosa risponde del danno originato da essa, salva la prova del caso fortuito. I presupposti di tale responsabilità sono: la derivazione del danno dalla cosa, la mancanza del caso fortuito, la custodia quale potestà di fatto sulla cosa.



Danno da cose in custodia

E' pacificamente escluso che la cosa debba presentare il requisito dell'intrinseca pericolosità, considerato che anche le cose normalmente innocue possono essere fonte di danno.

E' necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.



Prova Liberatoria (Ipotesi ex art. 2050 C.C.)

La responsabilità da cose in custodia non esige un comportamento negligente; il custode è esonerato da responsabilità solo se prova il caso fortuito. La prova del caso fortuito consiste nella dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, per cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi straordinari.

Il fatto colposo del danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode. Questi deve provare che “ il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, dal custode non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione” (Cass. 20943/2009).



La responsabilità dell'organizzatore non gestore

E' il soggetto che organizza e realizza eventi in struttura gestita da altri.

Può incorrere in responsabilità di natura aquiliana nonché di natura contrattuale qualora si sia obbligato a realizzare l'evento e ad assicurare l'ingresso agli spettatori.

Come per giurisprudenza consolidata, in occasione di eventi sportivi, l'organizzatore della manifestazione è obbligato in solido, o in via alternativa, con il gestore dell'impianto all'adozione di misure idonee a garantire il sicuro svolgimento dell'evento.



La responsabilità dell'organizzatore non gestore

L'organizzatore è tenuto ad adottare le regole di prudenza e cautela ed espletare i servizi di sorveglianza e manutenzione necessari a salvaguardia dell'incolumità di tutti coloro che partecipano all'evento, in qualità di spettatori, operatori o atleti (Cass. 1564/97; Trib. Torino 14/12/2000).

E' configurabile a carico dell'organizzatore l'ipotesi di responsabilità aggravata con posizione speculare a quella del gestore di impianto.



Giudizio sulla pericolosità

L'organizzazione di una gara sportiva o di una manifestazione sportiva non può essere considerata astrattamente attività pericolosa qualora manchi una specifica disposizione normativa che conferisca tale qualifica ma solo in considerazione delle lesioni subite dagli atleti. In tal caso spetta al giudice l'apprezzamento circa la natura in concreto dell'attività.

In tema di gare sportive non è possibile predicare in astratto che organizzarle costituisca sempre o mai esercizio di attività pericolosa dovendo nel caso apprezzare la potenzialità offensiva dell'attività stessa.



Ipotesi applicativa

La gara di sci non rientra nel novero delle attività pericolose per disposizione di legge, quindi non è possibile predicare in astratto che organizzarla costituisca sempre o mai esercizio di attività pericolosa; il relativo giudizio deve seguire all'accertamento in ordine alla potenzialità lesiva dell'attività organizzata (Cass. 2220/2000).

L'organizzazione di una gara di bob è, secondo esperienza, connotata da una elevata possibilità di conseguenze dannose (Cass. 3528/2009) pertanto costituisce attività pericolosa.



Ipotesi applicativa

E' proprio questa peculiarità che impone l'adozione di misure e cautele idonee a non aumentare la potenzialità offensiva.

Qualora quindi l'evento lesivo si produca in seguito all'esercizio di attività ritenuta "astrattamente pericolosa" secondo il canone dell'esperienza, la dichiarazione di responsabilità aggravata dovrà conseguire all'accertamento ed alla valutazione delle concrete circostanze di fatto in cui l'attività si è svolta; in sostanza si dovrà accertare se la pericolosità sussiste in concreto anche in ragione dei rimedi apprestati dall'organizzatore.



Certificati medici e defibrillatori



Certificato medico – L. 28/12/1950 n. 1055 art. 3

“chiunque intenda esercitare ... una attività sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che intende praticare” e che “tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorché non rivestenti carattere agonistico”.



Certificato medico – L. 26/10/1971 n. 1099 art. 2

“la tutela sanitaria si esplica mediante l’accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico dell’idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico sportive”, rimandando, per la specifica regolamentazione, ai decreti applicativi (da emanarsi entro 6 mesi) e ponendo in capo alle Regioni il compito della tutela della salute



Certificato medico – L. 26/10/1971 n. 1099 art. 2

I contravventori puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000

Sanzione mai vista applicare.



Certificato medico – D.M. 18/02/1982

In detto decreto venne sancito che l' idoneità alla pratica sportiva agonistica dovesse essere accertata in via preventiva e preesistere anche alla richiesta di tesseramento. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva venne demandata alle Federazioni ed agli Enti riconosciuti dal CONI. La norma specificava, altresì, che dovessero sottoporsi a detti controlli anche i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali. Va precisato che tale disciplina è, ad oggi, immutata



Certificato medico - Cassazione, Sent. n. 15394/2011

In sede penale il Presidente dell'associazione per cui il soggetto (deceduto) era tesserato ed il Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente di Promozionale Sportiva vengono condannati per omicidio colposo.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condannato la Direzione Nazionale dell'EPS al risarcimento, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore degli eredi del defunto per la complessiva somma di € 270.436,32 oltre interessi legali confermando che la mancata predisposizione da parte dell'Ente organizzatore di un regolamento per un torneo calcistico a carattere agonistico che prevedesse l'obbligo di visita medica comporta il sorgere della responsabilità ex art.2049 con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni.



Certificato medico – D.M. 18/02/1982

ARTICOLO 5

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.



Certificato medico – D.M. 18/02/1982

Detta norme a tutela della salute della pratica sportiva non agonistica e, pertanto, non rientrante nell'ambito di applicazione del decreto del 1982. L'obbligo di previo controllo sanitario venne posto, con periodicità annuale, a carico delle seguenti categorie di soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
 - c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
-



Certificato medico

In termini di mera obbligatorietà a termini di legge, le attività motorie poste in essere da soggetti non riconosciuti ai fini sportivi dal CONI non presentavano - sino all'approvazione della novella del 2012 - l'obbligo dell'acquisizione preventiva della certificazione medica.

Sul punto, anche recentemente (circolare prot. 283305 del 20.04.2016) la Regione Emilia Romagna ha ribadito che per le attività che: “non siano organizzate” da società e associazioni sportive dilettantistiche “non devono essere sottoposte a certificazione medica preventiva”.



Certificato medico

Va subito precisato che alcune soluzioni viste praticare in sostituzione della richiesta di certificato appaiono illegittime o addirittura infondate quali, ad esempio, l'autocertificazione richiesta in luogo della certificazione di buona salute redatta dal medico - sebbene tale documento non rientri in quelli tassativamente previsti dalle disposizioni in materia di certificazioni sostitutive - oppure la liberatoria fatta firmare ai frequentatori quale dichiarazione di esonero da responsabilità da parte dei gestori, ignorando che il diritto sul proprio corpo è disciplinato dall'art. 5 c.c., norma, quest'ultima, che vieta gli atti di disposizione quando importino una permanente diminuzione della propria integrità fisica.



Certificato medico

Art. 7 co. 11 D.L. 158/12 conv. L. 189/12

“al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica”.



Certificato medico - Decreto Balduzzi D.M. 24/04/13

L'art. 2 ha disposto che “ai fini del suddetto decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, individuale o collettiva, non occasionale, praticata da soggetti non tesserati ad organizzazioni sportive riconosciute dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, anche se svolta in proprio, senza rapporti con organizzazioni o soggetti terzi e che non sia regolamentata da organismi sportivi”. Anche per detto tipo di attività, pur con qualche eccezione (attività occasionale, svolta in forma autonoma o a ridotto impegno cardiovascolare), aveva imposto l'obbligo di sottoporsi a controlli medici periodici e variabili secondo parametri e criteri indicati in un allegato al decreto.



Certificato medico - Decreto Balduzzi D.M. 24/04/13

Detto nuovo obbligo è stato, però, abrogato subito dopo la sua entrata in vigore (soli 15 giorni di vigenza dal 5 al 20 agosto 2013) con un emendamento approvato in sede di conversione del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013). L’art. 42-bis ha disposto la soppressione dell’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dal Decreto Balduzzi e dalle correlate disposizioni recate dal D.M. 24/04/2013. La norma ha previsto, altresì, che “rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica” e che “sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'ECG”.



Certificato medico - Decreto Balduzzi D.M. 24/04/13

Non è stato però modificato l'art. 4 del D.M. 24/04/2013 relativo alla partecipazione di non tesserati a FSN, DSA ed EPS a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare. La vigenza della norma è stata confermata anche dal Ministero della Salute in una nota dell'Ufficio Legislativo dell'11 settembre scorso in risposta ad un quesito posto dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia.

La norma in questione cita, a titolo di esempio, manifestazioni podistiche di oltre 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto e di sci di fondo ma è assai arduo dire con precisione quali possano essere le "altre tipologie analoghe" cui fa riferimento il legislatore per le quali viene richiesto uno specifico certificato con esami annessi.



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

Preannunciata da due circolari del Ministero della Salute del 16.06.2015 e 28.10.2015, il CONI ha ottemperato, con una propria circolare, alla richiesta di definire, i confini dell'attività sportiva non agonistica all'interno dell'ordinamento sportivo ai fini degli obblighi sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Si conferma, in premessa, che nulla cambia per le attività a carattere agonistico (ai sensi del D.M. 18/02/1982). Queste rimarranno soggette alla certificazione sanitaria che preveda l'idoneità specifica alla pratica di una determinata disciplina sportiva.

In riferimento, invece, alla pratica non agonistica, il CONI ha effettuato una distinzione tra 3 tipologie di tesseramento.



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
Vige l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico
(come definito ed individuato da ultimo con Linee Guida
Min. Salute 8/08/2014), per tutti i tesserati in Italia che
svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da
questo riconosciuti (Federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva)
ritenuta a carattere non agonistico fatta eccezione per
quanto previsto sub b).



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Non sussiste obbligo di certificazione (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Vengono elencati una serie di sport (elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori). Tale elenco non è comunque da intendersi a titolo esaustivo perché la circolare prevede che non vige obbligo di certificazione per tutte quelle ulteriori attività "il cui impegno fisico sia minimo".



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)
Rientrano in tale tipologia di tesseramento tutti i tesserati dichiarati “non praticanti” da FSN, DSA ed EPS. Tale specifica qualifica dovrà risultare già all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita.

Questa è la categoria in assoluto più oscura. In via preliminare si pone una domanda: il tesserato “che non svolge alcuna attività sportiva” per quale motivo dovrebbe tesserarsi? Le Federazioni dovranno prevedere tesseramenti differenziati al fine di evitare che i non praticanti poi, alla fine “praticchino” a scapito della Federazione stessa?



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016 CRITICITÀ

Il primo dubbio che ci si pone, sotto il profilo strettamente giuridico è se possa, una circolare amministrativa “derogare” ad un obbligo previsto da una legge dello Stato (art. 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 08.11.2012 n. 189) in materia di certificazione sanitaria e che, pertanto, in caso di incidente derivante da tale attività, la società sportiva organizzatrice possa effettivamente dichiararsi esente da responsabilità non avendo richiesto il certificato sulla base della circolare Coni in commento.



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

Criticità

Una osservazione di carattere più generale che coinvolge la disposizione di cui all'art. 2050 del codice civile. La norma disciplina la responsabilità per "attività pericolosa" (si ricorda che per la giurisprudenza, ad esempio, costituiscono attività pericolose quelle del tiro, qui esentate dal certificato – vedi tra tutte C. Cass. 28.09.1964 n. 2242, C. Cass. 30.11.1977 n. 5222) per le quali chi cagiona un danno ad altri "è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". La circostanza che, in questo caso, non sia stato richiesto un certificato preventivo siamo sicuri non produca comunque una responsabilità del gestore della linea di tiro che non chieda il certificato sulla base di un documento di natura amministrativa?



Certificato medico - Considerazioni finali

In tutti quei casi in cui si possa dimostrare che il possesso preventivo del certificato avrebbe evitato l'evento o comunque ridotto le conseguenze del danno ingiusto (ad esempio per la circostanza che l'evento sia stato causato dall'esistenza di patologie pregresse aggravate dallo sforzo fisico) oppure, nel caso dello svolgimento della c.d. "attività pericolosa" o ad "elevato impegno cardiovascolare" in cui spetta all'organizzatore dell'attività il dover provare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare eventi lesivi, la circostanza che si possegga o meno il certificato medico, appare decisiva al fine di valutare la sussistenza e l'entità della responsabilità del soggetto gestore.



D.M. 24/04/2013 “BALDUZZI”

ART. 5

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA

1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.

...

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. **La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio**, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.



D.M. 24/04/2013 “BALDUZZI”

ART. 5

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA

5. Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (pubbl. in G.U. n. 169 del 20/07/2013).
6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è **a carico della società**. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.



DEFIBRILLATORE, LA NORMA È IN VIGORE

**Art. 5 comma 5 Decreto 24/04/2013
in G.U. n. 169 del 20/07/2013**

“Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”

D.M. 26/06/2017 in G.U. n. 149 del 28/06/2017



I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI DEFIBRILLATORI

I sodalizi sportivi dovranno verificare, “*prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati*” la presenza del defibrillatore e della persona debitamente formata. In assenza non si potrà dare inizio alla gara. Pertanto nessuna sanzione potrà essere posta in capo alla società sportiva che non posseda un proprio defibrillatore, salva la circostanza che non potrà fare attività in impianti che non ne siano dotati e che garantiscano la presenza di soggetto abilitato, evidentemente fatte salve le eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo per la mancata disputa dell’incontro.



I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI DEFIBRILLATORI - DOVE

L'obbligo sussiste qualora: utilizzino un impianto sportivo avente carattere permanente e definito sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del decreto Ministero dell'Interno 18/03/1996 (*“insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive”*, sia al chiuso che all'aperto)

Quindi sicuramente sempre esclusa indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata l'attività in mare, in cielo, in strada o altre aree aperte non destinate specificatamente alla pratica sportiva.



I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI DEFIBRILLATORI - QUANDO

*“durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate,
durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli enti di promozione sportiva durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche”.*

Problema campionati studenteschi

Problema tornei sociali riservati



DEFIBRILLATORE: CHI PUÒ NON AVERLO

Articolo 5 comma 3 D.M. 24/04/2013

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.



INOLTRE NON SI APPLICA D.M. 26.06.2017

“alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ... al di fuori degli impianti sportivi” e per le attività a basso rischio cardiocircolatorio di cui al citato decreto ministeriale (bocce – escluse bocce in volo – biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili) e all'allegato A al decreto (in cui ritroviamo le discipline del tiro, sia a segno che a volo, la pesca sportiva, le armi sportive, il biliardo, le bocce, la dama, in genere attività non praticate comunque nei centri sportivi).



QUINDI

1. Nei centri e nelle palestre che non ospitano attività agonistiche non sussiste, almeno ai sensi della disciplina in esame, alcun obbligo di presenza del defibrillatore e del personale idoneo all'utilizzo. Per attività agonistica si deve intendere qualsiasi manifestazione sportiva, anche a carattere non ufficiale, che preveda un risultato e/o una classifica e/o una graduatoria e/o una premiazione.
2. Analogamente tale obbligo non sussiste per le manifestazioni sportive che abbiano luogo all'aperto (mare, strade, boschi), in aree in parole povere che non possono essere classificate come impianti sportivi in quanto non delimitate o circoscritte in maniera permanente.



QUINDI

3. Il defibrillatore non dovrà essere, necessariamente, di proprietà della associazione o società sportiva così come il personale idoneo all'utilizzo può essere anche di terzi ma resta a carico della sportiva l'onere di verificarne l'esistenza, la manutenzione e la presenza delle risorse umane necessarie prima dell'inizio di ogni gara.

4. L'unica conseguenza prevista per gli impianti sportivi non dotati di defibrillatore sarà la loro non idoneità ad ospitare manifestazioni agonistiche. *NECESSITA' DI ACCORDO CON IL GESTORE*

5. La responsabilità della società sportiva (si ritiene quella ospitante) sussisterà solo se darà comunque inizio alla gara in assenza della verifica della presenza del defibrillatore e del personale formato per il suo utilizzo. **MANCA SANZIONE! PREVISTA SOLO NEI REGOLAMENTI DI QUALCHE FSN**



E PER GLI ALLENAMENTI?

A seguito della interrogazione presentata da alcuni parlamentari il Ministro per lo sport ha ricordato, testualmente che il decreto impone l'obbligo: *“alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato né per le gare né per gli allenamenti”* ampliando in maniera impropria il campo di azione del decreto agli allenamenti, di cui il testo normativo non fa cenno



E PER GLI ALLENAMENTI?

Linee guida allegate D.M. 24/04/2013

«Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.

Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone.»



E LE DISCIPLINE NON PIÙ SPORTIVE?

Nell'interrogazione parlamentare il Ministro ricorda che gli obblighi gravano solo sulle discipline sportive riconosciute dal Coni. Pertanto quelle attività non ricomprese nelle 385 riconosciute dal Coni (il Ministro nelle sue dichiarazioni fa ancora erroneamente riferimento al primo elenco del Coni che ne conteneva 396) sarebbero fuori dal decreto e, di conseguenza, dall'obbligo del defibrillatore.



LEGISLAZIONE REGIONALE

A tali riferimenti non tengono conto della legislazione regionale che si è nel frattempo formata in materia. Ad esempio la Regione toscana con propria legge 9/10/2015 n. 68 e successivo decreto di attuazione 22/06/2016 n. 38 aveva già previsto un ben più ampio obbligo del salvavita, posto in capo ai gestori di impianti sportivi, a prescindere dal tipo di attività che venisse svolta all'interno.



DEFIBRILLATORE: DOVE METTERLO

«... In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento - con il relativo personale addestrato all'utilizzo....»

PROBLEMA PER I DAE ALL'INTERNO DELLE
AUTOAMBULANZE

DEFIBRILLATORE: OBBLIGHI LINEE GUIDA ALLEGATE D.M.2013

4.3. Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.



DEFIBRILLATORE: OBBLIGHI LINEE GUIDA ALLEGATE D.M.2013

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.



DEFIBRILLATORE: OBBLIGHI LINEE GUIDA ALLEGATE D.M.2013

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.



DEFIBRILLATORE: OBBLIGHI LINEE GUIDA ALLEGATE D.M.2013

4.4. Informazioni sulla presenza del defibrillatore

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).



PROTOCOLLO CONI/FMS

Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del 2013, nella sua seconda parte, infatti, testualmente riporta:
“Il Coni, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva”.



PROTOCOLLO CONI/FMS

Questo inciso viene richiamato anche nella circolare Coni del 4 luglio 2017 dove si ricorda che per persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo al fine del rispetto della norma si dovrà: *“fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma sette del decreto ministeriale 24 aprile 2013”*

Vedi anche circolare FMSI del 16/06/2017.



DEFIBRILLATORE: RESPONSABILITÀ

L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.